

ACAT SIENA

Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento di Siena
ONLUS C.F. 92009010528 – V. Mazzini, 95 – 53100 Siena
Iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato con Decreto n. 20514

Verbale dell'Assemblea dei Soci del 19 ottobre 2020

Il giorno 19 ottobre 2020 si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento di Siena alle ore 21.00 in seconda convocazione presso il Centro Civico "La Meridiana" a Siena, in via Pietro Nenni 8A, per discutere del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Adeguamento dello Statuto al D.Lgs. 117/2017;
3. Approvazione del regolamento dei Club (CAT);
4. Varie ed eventuali.

Sono presenti i Soci Tommaso Addabbo, Bente Klange, Gerardo Lo Russo, Antonella Bellugi (con delega di Giuseppe Interlandi e Grazia Vanon), Roberto Negri, Marco Sassetti, Maria Ida Lelli, Gabriella Sandroni, Stefano Ponsillo, Daniele Ciani, Anna Czorniak. L'Assemblea nomina Antonella Bellugi Presidente dell'Assemblea e Tommaso Addabbo segretario verbalizzante. L'Assemblea procede con la discussione dei punti all'ordine del giorno.

1. Comunicazioni

La Presidente dell'Assemblea informa che il Comune di Siena, nella persona del Sindaco, si è offerto di mettere a disposizione dei Club degli Alcolisti in Trattamento del territorio senese dei locali situati in località Acquacalda. Questa eventualità, che dovrebbe concretizzarsi a seguito della stipula di accordo apposito, permetterà a tutti i Club che aderiranno all'Associazione di avere una sede di riferimento presso cui svolgere i propri incontri e le attività comuni. L'Assemblea prende atto della comunicazione e conferisce all'unanimità mandato al Consiglio Direttivo di predisporre quanto necessario per la stipula dell'accordo.

2. Adeguamento dello Statuto al D.Lgs. 117/2017

La Presidente dell'Assemblea ricorda che entro il 31 ottobre 2020 l'Associazione è chiamata ad adeguare lo statuto al nuovo Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017). Al riguardo, la Presidente dell'Assemblea propone all'Assemblea dei Soci la modifica statutaria riprodotta in allegato, redatta in collaborazione con il CESVOT, dopo attenta analisi delle opportunità offerte dalla normativa. Dopo breve dibattito fra i partecipanti l'Assemblea approva all'unanimità la modifica statutaria posta in votazione.

3. Approvazione del regolamento dei Club (CAT)

La Presidente dell'Assemblea propone all'Assemblea di Soci il regolamento dei Club (CAT) riprodotto in allegato. Dopo approfondita discussione l'Assemblea approva il regolamento all'unanimità.

4. Varie ed eventuali

Nessun altro argomento viene portato in discussione.

Non essendovi altro da discutere o deliberare, l'assemblea si scioglie alle ore 23.00.

Siena, 19 ottobre 2020



REGISTRATO A SIENA IL
AL N. 3222 MOD 3
VERSATI € ESENTE

Alessandro Caporali
(*) Firma in delega del Direttore Provinciale

La Presidente dell'Associazione ASSAMBSA

Antonella Bellugi

Il Segretario verbalizzante

Tommaso Addabbo

Associazione dei Club degli alcolisti in trattamento della provincia di Siena OdV (A.C.A.T.)

Regolamento dei Club degli Alcolisti in Trattamento (C.A.T.)

Premessa

L'Associazione dei Club degli alcolisti in trattamento della provincia di Siena OdV (A.C.A.T.), nel seguito Associazione, facendo propria la visione ecologico sociale di Vladimir Hudolin dei problemi di salute degli individui, delle famiglie e delle comunità, si prefigge i seguenti scopi:

- aiutare le famiglie con problemi alcolcorrelati ad ottenere e mantenere l'astinenza dall'alcol e altre droghe;
- svolgere presso la comunità opera di sensibilizzazione, informazione e formazione ai problemi alcolcorrelati;
- partecipare alla realizzazione di programmi alcolologici territoriali. A tale scopo l'associazione si organizza sul territorio nei Club degli Alcolisti in Trattamento (C.A.T.).

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento (C.A.T.), nel seguito Club, aderenti all'Associazione.

Struttura e funzionamento del Club

I Club operano secondo la metodologia ecologico sociale di Vladimir Hudolin. Ogni Club nomina annualmente fra i suoi membri tre persone che svolgono l'incarico di Presidente, Segretario e Tesoriere del Club.

Adesione del Club all'Associazione

Ogni Club che ritiene di aderire all'Associazione partecipa attraverso l'iscrizione obbligatoria del Presidente, del Segretario e del Tesoriere del Club. L'iscrizione all'Associazione dei restanti membri del Club è promossa, ma non è obbligatoria.

Rinnovo degli incarichi nel Club

La nomina degli incarichi (Presidente, Segretario e Tesoriere del Club) deve avvenire annualmente, preferibilmente nel mese di gennaio. Le persone che avevano l'incarico nell'anno precedente possono decidere se rinnovare l'iscrizione all'Associazione. Le persone che ricevono nuovo incarico provvederanno ad iscriversi all'Associazione.

Quota annua di iscrizione all'Associazione

La quota annua per aderire come socio dell'Associazione è stabilita dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione: di norma tale quota viene raccolta e pagata tramite la cassa del singolo Club, per tutti i membri che desiderano essere associati.

Contributo annuo volontario

Per contribuire alle spese di funzionamento dell'Associazione, ogni Club aderente versa un contributo annuale volontario, di importo stabilito dall'Assemblea dei Soci dell'Associazione, da versarsi tramite la Cassa del Club entro il mese di marzo. Trattandosi di un contributo volontario dei singoli Club, eventuali difficoltà nel corrispondere questo contributo non fanno decadere la qualità dei singoli soci.

Volontari

Il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere di ogni Club sono iscritti nel registro dei volontari dell'Associazione.

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 19/10/2020

STATUTO

Associazione dei Club degli Alcolisti in Trattamento della provincia di Siena OdV (A.C.A.T. - Siena)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione dei Club degli alcolisti in trattamento della Provincia di Siena ODV (A.C.A.T.)", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Siena e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

In particolare, facendo propria la visione ecologico sociale di Vladimir Hudoloin dei problemi di salute degli individui, delle famiglie e della comunità,

l'associazione si prefigge i seguenti scopi:

- **aiutare le famiglie con problemi alcolcorrelati ad ottenere e mantenere l'astinenza dall'alcol e altre droghe;**
- **svolgere presso la comunità opera di sensibilizzazione, informazione e formazione ai problemi alcolcorrelati;**
- **partecipare alla realizzazione di programmi alcologici territoriali. A tale scopo l'associazione si organizza sul territorio nei Club degli Alcolisti in Trattamento (C.A.T.).**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda che dovrà contenere:

- **l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;**
- **la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.**

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle

domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente

all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;

- approva i regolamenti interni e le quote di iscrizione;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre almeno la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 8

(Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- nominare fra i propri membri il Vice-Presidente;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, incluso il Presidente, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 12

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri, tenuti a cura del Consiglio Direttivo:

- libro degli associati;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.

ART. 15

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 16

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 17

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta

dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



Approvato a Siena il 19 ottobre 2020

Il Presidente

